Schema di deliberazione della Giunta regionale

Oggetto: Proposta all'Assemblea legislativa per l'approvazione di atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002).

Prot. n. TRU/09/_____

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;

- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali);

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio) e dalla legge regionale 30 novembre 2009, n. 23 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio), ed in particolare, nella stessa LR 20/2000, l'articolo 16, il quale prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, e che tali atti, assunti con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, trovano diretta applicazione, salvo diversa previsione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento

della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;

- in particolare, la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo 16 della LR 20/2000, secondo la quale la Regione, con gli atti di coordinamento tecnico, "*stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione*";

- la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", ed in particolare:

  - il comma 4 dell'articolo 6, secondo il quale "*Ai fini di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta può stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche*";

  - il comma 3 dell'articolo 23 (Variazioni essenziali) secondo il quale "*Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000. In fase di prima applicazione i Comuni applicano le definizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 28 febbraio 1995, recante "Approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni)*";

Rilevata l'opportunità di pervenire all'attuazione delle citate disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c),

della LR 20/2000, e di cui all'articolo 6, comma 4, ed all'articolo 23, comma 3, della LR 31/2002, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei Comuni della Regione, per quanto concerne la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell'attività edilizia, nonché per quanto concerne la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste di permesso di costruire e delle denunce di inizio attività necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi;

Ritenuto che il perseguimento di tale obiettivo di standardizzazione e di semplificazione dei metodi di disciplina e di abilitazione degli interventi edilizi nell'intero ambito regionale, senza incidere sulla determinazione delle politiche di tutela e di uso del territorio e sugli inerenti ambiti di autonomia comunale, conduca a significativi vantaggi per la collettività regionale, in termini di:

1. maggiore possibilità per gli operatori privati (tecnici professionisti ed imprese edili) di accedere e di esercitare nei diversi sistemi comunali di regolamentazione degli interventi edilizi;

2. riduzione degli oneri di intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei privati promotori o partecipi dei processi edilizi (committenti, tecnici professionisti e imprese edili);

3. maggiore possibilità di comprensione e di valutazione, per ogni interessato, in ordine alle regolamentazioni comunali sull'uso del territorio, con più efficace perseguimento del principio di partecipazione nei processi di pianificazione urbanistica, di trasformazione e di tutela del territorio;

4. maggiore certezza giuridica in ordine a limiti e condizioni per l'esercizio delle attività edilizie, in tutto l'ambito regionale;

Ritenuto in particolare che gli effetti sopra indicati ai punti 1 e 2 concorrano all'attuazione dei principi di libera concorrenza ed alla concentrazione di risorse verso le attività più produttive per lo sviluppo economico e sociale, e che gli effetti indicati ai punti 3 e 4 concorrano al miglioramento delle politiche di tutela e di sviluppo sostenibile del territorio;

Rilevata pertanto l'opportunità di pervenire all'adozione di un atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002) e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002), il quale fornisca una prima attuazione di entrambe le citate previsioni di legge e consenta l'avvio di una fase di sperimentazione e di monitoraggio operativo e di progressiva implementazione dei contenuti tecnici proposti, anche in vista di successivi atti di integrazione e di adeguamento;

Dato atto che ai fini della predisposizione dei contenuti tecnici del proposto atto di coordinamento tecnico ha operato un apposito gruppo di lavoro costituito da referenti tecnici della Regione (DG26 – Direzione Generale Programmazione Territoriale), delle Associazioni dei tecnici professionisti coinvolti nei processi edilizi (Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna; Federazione regionale Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali E-R; Comitato regionale Collegi Geometri e Geometri Laureati E-R; Federazione regionale Ordini Ingegneri; Collegio regionale Ingegneri e Architetti della Regione E-R; Coordinamento Periti Agrari E-R; Federazione regionale Collegi Periti Industriali e Periti Industriali Laureati E-R), e da referenti tecnici dell'ANCI Emilia-Romagna e di sei Comuni della Regione, appartenenti a diverse classi dimensionali ed a diversi ambiti provinciali. Tale gruppo di lavoro, coordinato dal Servizio Affari giuridici della DG Programmazione Territoriale e costituito nell'ambito del più ampio 'Gruppo di monitoraggio sull'applicazione delle leggi regionali in materia edilizia' (operante con il medesimo coordinamento dal 22 maggio 2008), ha svolto dieci sedute operative, dal 20 gennaio al 10 dicembre 2009, coadiuvando la medesima struttura della Giunta regionale nella predisposizione del proposto schema di atto di coordinamento tecnico;

Dato atto che i contenuti del proposto schema di atto di coordinamento tecnico sono strutturati nelle due seguenti parti, e sono stati elaborati secondo i criteri di seguito esposti per ognuna delle due parti:

- Allegato A - Definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002) – Tale parte individua una prima serie di elementi (parametri ed indici urbanistici; oggetti e parametri edilizi) utilizzati nelle regolamentazioni urbanistico-edilizie comunali. Per ognuno di tali elementi si fornisce una definizione uniforme, volta

a superare, nell'intero ambito regionale, le diversificate definizioni ed accezioni contemplate nelle regolamentazioni di Comuni e Province. Elementi e definizioni sono individuati tenendo conto di quanto contemplato nelle pertinenti fonti regionali e statali (tra le altre: Regolamento edilizio tipo di cui alla DGR 593/1995; DPR 380/2001, Testo unico dell'edilizia; DM 801/1977 sul costo di costruzione; Dlgs 114/1998, DCR 1253/1999 e 344/2002 sulle superfici di vendita; LR 11/1998 sul recupero dei sottotetti; DCR 849/1998 sugli oneri di urbanizzazione), di quanto elaborato nell'ambito di progetti di uniformazione tecnica (per esempio il 'Codice definitorio dei termini' di Tecnoborsa e Agenzia del Territorio) e di quanto maturato nell'esperienza urbanistico-edilizia dei Comuni e delle categorie tecnico-professionali coinvolte. Elementi e definizioni potranno essere integrati ed aggiornati, con successivi atti, sulla base degli esiti dell'applicazione operativa e della relativa attività di monitoraggio condotta dalle strutture regionali, e sulla base dell'evoluzione del quadro tecnico e normativo relativo all'attività urbanistica ed edilizia;

- Allegato B – Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002) – Tale parte individua gli atti e gli elaborati necessari, allo stato attuale della legislazione nazionale e regionale, per la presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) e per la presentazione di una richiesta di permesso di costruire. Nel caso in cui l'atto da presentare unitamente alla richiesta di permesso di costruire consista in una autorizzazione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, si specifica se tale atto sia necessario ai fini del rilascio del permesso o ai fini del susseguente inizio dei lavori. In tutti i casi i contenuti dell'Allegato B sono volti a definire un regime uniforme su tutto il territorio regionale, il più possibile agevole e semplificato, in ordine agli oneri di documentazione e di elaborazione posti a carico dei soggetti privati interessati alla realizzazione di interventi edilizi. I contenuti dell'Allegato sono elaborati sulla base delle pertinenti disposizioni dell'ordinamento regionale (in particolare: LR 31/2002 sull'edilizia; LR 19/2008 sul rischio sismico; deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/2008 sul rendimento energetico nell'edilizia; LR 15/2001 sull'inquinamento acustico; LR 9/1999 sulla valutazione di impatto ambientale; LR 7/2004 su zone SIC e ZPS) e dell'ordinamento statale (in particolare: DPR 380/2001,

Testo unico dell'edilizia; DLgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia; DLgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; DLgs 285/1992 e DPR 495/1992 sulla tutela delle strade). I contenuti dell'Allegato potranno essere aggiornati, con successivi atti, sulla base dell'evoluzione del quadro tecnico e normativo relativo all'attività urbanistico-edilizia;

Ritenuto:

- che lo schema di atto di coordinamento tecnico predisposto secondo la struttura ed i criteri sopra delineati, elaborato con la descritta metodologia di partecipazione di referenti tecnici della Regione, dei Comuni e delle Associazioni tecnico-professionali, corrisponda agli obiettivi sopra definiti;

- che in una prima fase l'applicazione dell'atto di coordinamento tecnico debba assumere gli indicati caratteri di sperimentazione e di progressiva implementazione, con lo svolgimento di specifiche attività di monitoraggio da parte delle competenti strutture regionali, in coordinamento con i Comuni e le Province della Regione, e con l'eventuale integrazione, attraverso atti della Giunta regionale, dei contenuti degli allegati tecnici dell'atto che si rivelassero opportuni sulla base degli esiti del monitoraggio;

- che la Regione provvederà all'adeguamento dei contenuti degli allegati tecnici dell'atto di coordinamento rispetto all'evoluzione del quadro tecnico e normativo inerente le attività urbanistiche ed edilizie;

- che al fine di realizzare gli obiettivi di uniformità, i Comuni e le Province provvederanno ad utilizzare, nei propri atti di regolamentazione urbanistico-edilizia che saranno assunti successivamente all'entrata in vigore dell'atto di coordinamento, le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A, nonché ad adeguare gli atti già in essere, ed i Comuni provvederanno inoltre ad adeguare la gestione dei titoli abilitativi edilizi ed i relativi controlli, nonché ogni eventuale inerente regolamentazione e modulistica, rispetto a quanto individuato nell'Allegato B (Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi);

Dato atto che lo schema di atto di coordinamento tecnico allegato alla presente deliberazione è coerente ai riferiti obiettivi, criteri e valutazioni;

Ritenuto quindi di proporre all'Assemblea legislativa l'approvazione del qui allegato schema di "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)";

Considerato che il medesimo schema di atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto regionale e dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 13, ha acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 17 dicembre 2009;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto dell'allegato parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, Dott. Enrico Cocchi, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della LR 43/2001, e della propria deliberazione n. 2416/2008;

Su proposta

dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di proporre all'Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale n. 20 del 2000

(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), lo schema di "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi

(art. 16, comma 2, lett. c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)

INDICE

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

1. Finalità , ambito di applicazione ed efficacia giuridica.
2. Monitoraggio, implementazione e adeguamento delle previsioni di cui agli Allegati A e B.

PARTE SECONDA - Allegati

Allegato A Definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002))

Allegato B Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002)

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

1. Finalità, ambito di applicazione ed efficacia giuridica.

1.1. Il presente Atto di coordinamento tecnico, assunto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), è volto a dare attuazione ai due seguenti ordini di previsioni:

a) articolo 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000 (la Regione, attraverso atti di coordinamento tecnico, "stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione"), ed articolo 23, comma 3, della LR 31/2002 (i Comuni, per assicurare l'uniforme applicazione in tutto il territorio regionale delle norme sulle variazioni essenziali, "utilizzano le nozioni concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000");

b) articolo 6, comma 4, primo periodo, LR 31/2002 ("Ai fini di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta può stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali necessari a corredo dei titoli abitativi").

1.2. I contenuti tecnici del presente Atto sono pertanto strutturati nelle due seguenti parti:

a) Allegato A - Definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002);

b) Allegato B - Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002).

1.3. I Comuni, le relative forme associative, e le Province, provvedono ad utilizzare, negli atti di regolamentazione urbanistico-edilizia che saranno assunti successivamente all'entrata in vigore del presente Atto, le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A, nonché ad adeguare gli atti di regolamentazione già in essere.

1.4. I Comuni e le relative forme associative provvedono ad adeguare la gestione dei titoli abilitativi edilizi ed i relativi controlli, nonché ogni eventuale inerente regolamentazione e modulistica, rispetto a quanto individuato nell'Allegato B (Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi).

2. Monitoraggio, implementazione e adeguamento delle previsioni di cui agli Allegati A e B.

2.1. Nel periodo di 24 mesi successivo all'entrata in vigore del presente Atto, le competenti strutture della Giunta regionale, in coordinamento con le strutture tecniche dei Comuni, delle relative forme associative e delle Province, provvedono a monitorare l'applicazione del presente Atto ed a rilevare le eventuali opportunità di implementazione e di adeguamento dei contenuti di cui agli Allegati A e B.

2.2. La Regione provvede all'adeguamento dei contenuti di cui agli Allegati A e B, per quanto concerne le modifiche derivanti dalla necessità di conformazione all'ordinamento regionale, statale o comunitario, o di correzione di eventuali errori materiali, attraverso atti della Giunta regionale pubblicati sul BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna), ai sensi della LR 7/2009.

* * *

PARTE SECONDA

Allegati

Indice degli Allegati:

Allegato A Definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-edilizie (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002))

Allegato B Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002)

Allegato A

DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

PER LE FUNZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

(art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002)

Parametri e indici urbanistici

Oggetto	Definizione
1. Superficie territoriale (St)	Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è generalmente sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. nota: La superficie territoriale (St) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Ne consegue che in caso di non coincidenza tra la superficie individuata su carta tecnica, quella su mappa catastale e quella realmente rilevata, si deve assumere quest'ultima come superficie territoriale.
2. Superficie fondiaria (Sf)	Superficie di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio, corrispondente al lotto. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l'area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private ad uso pubblico. nota: 1 La superficie fondiaria (Sf) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Ne consegue che in caso di non coincidenza tra la superficie individuata su carta tecnica, quella su mappa catastale e quella realmente rilevata, si deve assumere quest'ultima come superficie fondiaria. 2 Per dotazioni territoriali pubbliche si intendono quelle di proprietà pubblica che devono essere cedute. Rientrano quindi nella superficie fondiaria le dotazioni ecologiche e ambientali private e le aree private ad uso pubblico.
3. Densità territoriale	Quantità massima di volumi o superfici realizzati o realizzabili su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime di norma attraverso i seguenti indici: - **Indice di utilizzazione territoriale** (Ut): è il rapporto in mq/mq tra la superficie utile massima realizzabile e la

	relativa superficie territoriale. - **Indice di fabbricabilità territoriale** (It): è il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio massimo realizzabile e la relativa superficie territoriale.
4. Densità fondiaria	Quantità massima di volumi o superfici realizzati o realizzabili su una determinata superficie fondiaria La densità fondiaria si esprime di norma attraverso i seguenti indici: - **Indice di utilizzazione fondiaria** (Uf): è il rapporto in mq/mq tra la superficie utile massima realizzabile e la relativa superficie fondiaria - **Indice di fabbricabilità fondiaria** (If): è il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio massimo realizzabile e la relativa superficie fondiaria.
5. Ambito	Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.
6. Comparto	Porzione di territorio in cui si opera previo Piano Urbanistico Attuativo o attraverso progetto unitario, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue, dette sub-comparti.
7. Lotto	Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
8. Unità fondiaria	Unità organica costituita, quale oggetto dominante, da un'area individuabile sulla base di attributi di natura giuridica o economica. Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche 'lotti liberi' o 'lotti inedificati'; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.

9. Superficie minima di intervento	Minima superficie territoriale, minima superficie fondiaria, ovvero area individuata dalle norme o dalla cartografia degli strumenti urbanistici come condizione necessaria per l'ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull'unità stessa.
10. Potenzialità edificatoria	Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell' area dagli strumenti urbanistici. nota: La completa applicazione su di un'area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.
<u>Oggetti e parametri edilizi</u>	
11. Area di sedime	Superficie che misura il suolo edificato e reso impermeabile dal manufatto edilizio.
12. Superficie coperta (Sq)	Proiezione sul piano orizzontale del profilo dell'edificio sopra il livello del suolo. Sono inclusi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (porticati, logge), sono esclusi i balconi, i cornicioni, gli sporti in genere (per un aggetto massimo di m 1,50), le sporgenze decorative o funzionali (pluviali, condotte impiantistiche), e le scale esterne aperte e scoperte.
13. Superficie permeabile (Sp)	Porzione inedificata della superficie del lotto priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
14. Rapporto /indice di permeabilità	Rapporto tra la superficie permeabile di un lotto e la sua superficie fondiaria (Sp/ Sf). Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale.
15. Rapporto di copertura (Q)	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/Sf). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.
Superfici	
16. Superficie lorda (Sul) denominata anche ***superficie utile lorda***	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati con altezza utile uguale o superiore a m 1,80, comprensiva dei muri perimetrali e delle partizioni e pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte e gli spazi scoperti a terra interni agli edifici, le scale esterne aperte e scoperte.

17. Superficie utile (Su)	Superficie di pavimento di tutti i locali ad uso abitativo, degli spazi di lavoro e ricreativi di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa - vedi) e comunque escluse murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e logge, balconi ed eventuali scale interne. Conseguentemente, i locali computati come superficie utile devono presentare i requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: • le cantine fuori terra e seminterrate se direttamente collegate ad una unità immobiliare; • i sottotetti direttamente collegati ad una unità immobiliare, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80. Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale (produttivo, artigianato di servizio, commercio etc…) le autorimesse si computano nella superficie utile quando costituiscono strumento essenziale dell'attività economica (per esempio nelle attività di trasporto, noleggio veicoli, garage privati a pagamento)
18. Superficie accessoria (Sa)	Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Si computano nella superficie accessoria: • vani tecnici praticabili quali le centrali termiche, vani motore di ascensori o comunque spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico; • spazi aperti (coperti o scoperti) quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, tettoie, logge, balconi e terrazze.

	Per la funzione residenziale si computano nella superficie accessoria: a. autorimesse e posti auto coperti; b. vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; c. spazi di servizio **comuni** (condominiali) quali locali di servizio condominiale in genere, depositi, atrii e androni, sottotetti condominiali e gli spazi comuni di collegamento orizzontale come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine); d. le cantine interrate; e. le cantine fuori terra e seminterrate non direttamente collegate con una unità immobiliare.
19. Superfici escluse dal computo	Non costituiscono né superficie utile né accessoria: • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • gli spazi comuni (condominiali) di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli); • i corselli condominiali delle autorimesse, anche se coperti, e relative rampe; • tetti verdi e i lastrici solari a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;
20. Superficie catastale (Sca)	Si veda l'Allegato c del DM 138/98: NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T)
21. Superficie di vendita (Sv)	Superficie di pavimento dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non

	adibiti all'esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344.
22. Area dell'insediamento (Ai)	Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'Area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali
Sagome e volumi	
23. Sagoma planivolumetrica	Figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura del fabbricato e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
24. Sagoma	Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica (vedi)
25. Volume totale o lordo (Vt)	Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica (vedi)
26. Volume utile (Vu)	Somma dei prodotti delle superfici di pavimento per le relative altezze utili (vedi); il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.
Piani	
27. Piano di un edificio	Spazio compreso tra due solai che distano almeno m 1,80: l'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e l'intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.

28. Piano fuori terra	Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.
29. Piano seminterrato	Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell'edificio. I piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati (vedi). I seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quello del terreno circostante, sono assimilati a piani fuori terra (vedi*).(con le nuove definizioni di Su e Sa è opportuna questa specifica?)*
30. Piano interrato	Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio; sono assimilati agli interrati i seminterrati (vedi) con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.
31. Sottotetto	Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. Il sottotetto di pertinenza e direttamente collegato ad una singola unità immobiliare si computa nella superficie utile per la porzione con altezza maggiore di m 1,80; Il sottotetto condominiale viene computato nella superficie accessoria per la porzione con altezza maggiore di m 1,80.
32. Soppalco	Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. In merito ai requisiti igienico sanitari degli spazi soprastanti e

	sottostanti il soppalco, l'altezza utile o virtuale deve essere maggiore o uguale a m 1,80, il rapporto illumino ventilante si calcola invece in relazione al solo vano nel quale il soppalco è contenuto.
Altezze	
33. Altezza dei fronti Hf	Altezza di ogni fronte dell'edificio; viene misurata dalla quota media della linea di stacco dell'edificio sul fronte alla più alta delle seguenti quote: - intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su; - linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°); - linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°); - sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a m 1, 20 (per gli edifici con copertura piana); - media delle altezze dei punti più alti sull'estradosso della copertura per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: ✓ i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20; ✓ i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. nota: L'altezza dei fronti dell'edificio è il parametro da utilizzare ai fini della verifica delle distanze degli edifici dai confini, dalle strade e da altri edifici.
34. Altezza dell'edificio (H)	Altezza massima tra quella dei vari fronti.
35. Altezza utile (Hu)	Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti) senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari.
36. Altezza virtuale (o altezza utile media) **(Hv)**	**Per i soffitti inclinati ad una pendenza:** Altezza media risultante da quella minima (escludendo le porzioni con altezza inferiore a m 1,80) e massima del vano interessato. **Per i vani aventi soffitti inclinati a più pendenze o**

	curvi: Rapporto tra il volume utile (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento.
37. Altezza lorda dei piani	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l'altezza virtuale (vedi).
Distanze	
38. Distanza	Rappresenta la lunghezza minima, misurata su un piano orizzontale, del segmento che congiunge due riferimenti.
39. Distanza dai confini (Dc)	Lunghezza minima, misurata su un piano orizzontale, del segmento che congiunge la sagoma planivolumetrica dell'edificio con il confine delle proprietà. La distanza dal confine stradale è la lunghezza minima intercorrente tra la sagoma planivolumetrica del fabbricato e il ciglio stradale così come definito dal Nuovo Codice della strada.
40. Distanza tra edifici / Distacco (De)	Lunghezza minima, misurata su un piano orizzontale, del segmento che congiunge le sagome planivolumetriche di due edifici prospicienti
41. Indice di visuale libera (Ivl)	Rapporto fra la distanza dei vari fronti del fabbricato dai confini di proprietà, dai cigli stradali e l'altezza dei fronti stessi . In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera relative ai due fronti, che non devono sovrapporsi, si raccordano con linea retta.
Altre definizioni	
42. Volume tecnico	Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro -produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione; camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Vengono computati o meno nella superficie accessoria in virtù della loro altezza utile (maggiore o minore di m

	1,80).
43. Unità immobiliare	Fabbricato o sua porzione che presenta autonomia funzionale e potenzialità reddituale (secondo le norme catastali); si intende, quindi, l'entità edilizia composta da uno o più vani, idonea ad assolvere la funzione ad essa attribuita.
44. Alloggio	Unità immobiliare destinata ad abitazione.
45. Unità edilizia (Ue)	Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.
46. Edificio o fabbricato	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico - funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per <u>edificio residenziale</u> si intende l'edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per <u>edificio non residenziale</u> si intende l'edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati.
47. Edificio unifamiliare/ monofamiliare	Edificio residenziale destinato prevalentemente ad abitazione di un solo nucleo familiare. Tale unità può essere isolata o aggregata in una schiera, e comunque riferita, nella mappa catastale, ad un'unica particella.
48. Pertinenza (spazi di pertinenza)	Opera edilizia all'interno del lotto che, pur avendo una propria consistenza ed autonomia, è destinata esclusivamente e in modo durevole a servizio dell'edificio principale da cui è comunque esterna. Possono essere pertinenze, ad esempio: • piccole costruzioni per il ricovero degli attrezzi da giardino; • piscine; • autorimesse; • tettoie; • volumi tecnici.

49. Balcone	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
50. Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale e in aggetto che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.
51. Loggia /Loggiato	Spazio praticabile, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto sui fronti esterni, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
52. Lastrico solare	Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.
53. Pensilina	Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose.
54. Portico	Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri di norma aperto verso i fronti esterni dell'edificio.
55. Terrazza	Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
56. Tettoia	Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Allegato B

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

(art. 6, comma 4, LR 31/2002)

Indice delle Sezioni:

1. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA) pag. 2
2. Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire pag. 7
3. Definizione dei contenuti di alcuni atti o elaborati pag. 12

Sezione 1. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA)	
(atto o elaborato)	*(quando occorre)*
Documentazione generale	
1.1. Titolo ad intervenire ([1])	Per tutti gli interventi.
1.2. Documentazione catastale ([1])	Per tutti gli interventi.
1.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
1.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell' impresa cui si intendono affidare i lavori	Per tutti gli interventi (art. 10, comma 3, LR 31/2002).
1.5. DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008	Per tutti gli interventi che prevedano l'esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008).
1.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)	Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009). La trasmissione di questa documentazione al Comune è necessaria prima dell'inizio dei lavori (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008). In mancanza di notifica, la DIA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs 81/2008). Qualora la copia della notifica non sia presentata contestualmente alla DIA, il titolare dichiara in

([1]): Vedi definizione dei contenuti nella Sezione 3.

	essa di riservarsi la relativa presentazione prima della data di inizio dei lavori indicata nel titolo.
1.7. Elenco precedenti edilizi ([1])	Per tutti gli interventi su manufatto esistente.
1.8. Calcolo del contributo di costruzione ([1]) e ricevuta del versamento	Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all'articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (art. 10, comma 2, e art. 27, LR 31/2002).
1.9. Modello Istat	Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell'art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).
1.10. Certificato di imprenditore agricolo professionale	Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della LR 20/2000).
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
1.11. Documentazione fotografica dello stato di fatto ([2])	Per tutti gli interventi.
1.12. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) ([1])	Per tutti gli interventi.
1.13. Relazione tecnico descrittiva ([1])	Per tutti gli interventi.
1.14. Asseverazione di conformità ([1])	Per tutti gli interventi (art. 10, comma 1, LR 31/2002).
1.15. Elaborati grafici dello stato legittimo ([1])	Quando la DIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell'immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto).
1.16. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo ([1])	
1.17. Elaborati grafici di progetto ([1])	Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui la DIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004.

([2]): Vedi definizione dei contenuti nella Sezione 3.

1.18. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso) ([1])	Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui la DIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004.
Altra documentazione tecnica	
1.19. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) ***o*** dichiarazione asseverata di intervento non soggetto	- Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all'art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all'art. 24, L 104/1992, e di cui all'art. 77, DPR 380/2001; - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1.20. Progetto strutturale o relazione tecnica sulla riduzione del rischio sismico, con asseverazione ed elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della struttura (art. 10, LR 19/2008) ***o*** asseverazione di intervento non soggetto	- La documentazione progettuale richiamata occorre nei casi di cui all'art. 9, LR 19/2008; - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per la riduzione del rischio sismico.
1.21. Relazione geotecnica e/o geologica (DM 11/3/1988 DM 14/1/2008, Capo 6)	Per gli interventi di cui al punto A.1 del DM 11/3/1988 [nuova costruzione (edifici, corpi accessori, piscine), ampliamento e sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, scavi e rinterri, muri di sostegno, piscine, opere di consolidamento e sostegno terreni, etc.], con le semplificazioni previste per interventi di "modesto rilievo", e la possibilità di utilizzare la documentazione relativa a precedenti indagini.
1.22. Relazione sul rispetto dei requisiti cogenti	Qualora i requisiti cogenti, di cui alla DGR 268/2000 e 21/2001, siano stati recepiti dal Comune.
1.23. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)	Per gli interventi di nuova costruzione e di "ristrutturazione totale" (circolare del Ministero dell'Ambiente 9/3/1999).
1.24. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).
1.25. Progetto e relazione sul rispetto dei requisiti di risparmio energetico (DLgs	Per gli interventi che contemplino nuovi impianti in edifici esistenti, o ristrutturazione di edifici ed impianti (con le modalità previste all'art. 3, commi 2 e 3, DLgs 192/2005), e per gli interventi indicati

192/2005 - DLgs 311/2006 - DCR 156/2008 - DM 22/11/2008 n. 37)	nell'art. 3 della direttiva approvata con DCR 156/2008.
1.26. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)
1.27. Relazione asseverata terre e rocce da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, DLgs 152/2006).
1.28. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).
1.29. Documentazione previsionale del clima acustico	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 - DGR 673/2004).
1.30. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).
Richieste di autorizzazioni da allegare alla DIA *Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nulla-osta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere sempre presentate tramite lo sportello unico per l'edilizia (SUE), contestualmente alla DIA. In tutti i casi è possibile presentare l'eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione. L'inizio dei lavori è sempre subordinato al rilascio dell'atto (autorizzazione, nulla-osta, valutazione o parere favorevole).*	
(*atti di competenza del Comune*)	
1.31. Richiesta di autorizzazione paesaggistica ***o*** richiesta di accertamento di compatibilità	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1,

paesaggistica (DLgs 42/2004)	lett. d, e art. 157). L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell'autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di DIA in sanatoria.
1.32. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza comunale	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).
1.33. Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (competenza Comune o Comunità montana) (RD 3267 /1923 - Artt. 148-149-150, LR 3/1999)	Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell'elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000.
1.34. Richiesta di valutazione d'incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di pre-valutazione d'incidenza di interventi) (competenza Comune o Ente Parco)	Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" (esclusi gli interventi definiti "non rilevanti" dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007)
1.35. Richiesta di autorizzazione sismica	L'autorizzazione occorre: - (in tutti i Comuni) per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, LR 19/2008 (art. 5, comma 1, LR 23/2009); - (solo per i Comuni classificati a media o alta sismicità), dal 01.06.2010, per tutti i lavori di cui all'art. 9, comma 1, LR 19/2008 (art. 11, comma 1, LR 19/2008; art. 5, comma 1, LR 23/2009).
(*atti di competenza di altre Amministrazioni*)	
1.36. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).
1.37. Richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza comando provinciale vigili del fuoco) ***o*** dichiarazione di intervento non soggetto (DM 16/2/1982 e DPR	- Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato A del DM 16/2/1982. - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi.

37/1998)	
1.38. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004.
1.39 Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (LR 9/1999)	Per gli interventi previsti dall'articolo 4 della LR 9/1999 (qualora il Comune non abbia previsto che l'esito favorevole della VIA abbia anche valore di titolo abilitativo).
1.40. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)	Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007.
1.41. Richiesta di nulla-osta dell'Ente Parco	- Per parchi regionali o interregionali: interventi, impianti, opere che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Resta escluda la zona "D" del parco (art. 40, LR 6/2005); - Per parchi nazionali: L 394/1991 e decreto ministero dell'ambiente 14/12/1990.
1.42. Richiesta di autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).
1.43. Richiesta di nulla-osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari.
1.44. Richiesta di autorizzazione dell'autorità marittima o portuale	Per gli interventi da eseguirsi entro 30 m dal confine del demanio marittimo (codice della navigazione).

Sezione 2. Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire	
(atto o elaborato)	*(quando occorre)*
Documentazione generale	
2.1. Titolo ad intervenire ([3])	Per tutti gli interventi (art. 13, comma 1, LR 31/ 2002).
2.2. Documentazione catastale ([1])	Per tutti gli interventi.
2.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
2.4. Elenco precedenti edilizi ([1])	Per tutti gli interventi su manufatto esistente.
2.5. Calcolo del contributo di costruzione ([1])	Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all'articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (at. 27, LR 31/2002).
2.6. Modello Istat	Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell'art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).
2.7. Certificato di imprenditore agricolo professionale	Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, della LR 31/2002), e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della LR 20/2000).
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
2.8. Documentazione fotografica dello stato di fatto ([1])	Per tutti gli interventi.
2.9. Elaborati grafici dello stato di fatto	Per tutti gli interventi.

([3]): Vedi definizione dei contenuti nella Sezione 3.

(rilievo) ([1])	
2.10. Relazione tecnico descrittiva ([1])	Per tutti gli interventi.
2.11. Asseverazione di conformità ([1])	Per tutti gli interventi (art. 13, comma 2, LR 31/2002).
2.12. Elaborati grafici dello stato legittimo ([1])	Quando il permesso di costruire consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell'immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto)
2.13. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo ([1])	
2.14. Elaborati grafici di progetto ([1])	Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui il permesso di costruire integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004.
2.15. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso) ([1])	Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui il permesso di costruire integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004.
Altra documentazione tecnica	
2.16. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) ***o*** dichiarazione asseverata di intervento non soggetto	- Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all'art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all'art. 24, L 104/1992, e di cui all'art. 77, DPR 380/2001; - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
2.17. Progetto strutturale o relazione tecnica sulla riduzione del rischio sismico, con asseverazione ed elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della struttura (art. 10 LR 19/2008) ***o*** asseverazione di intervento non soggetto	- La documentazione progettuale richiamata occorre nei casi di cui all'art. 9, LR 19/2008; - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per la riduzione del rischio sismico.
2.18. Relazione geotecnica e/o geologica (DM 11/3/1988; DM 14/1/2008, Capo 6)	Per gli interventi di cui al punto A.1 del DM 11/3/1988 [nuova costruzione (edifici, corpi accessori, piscine), ampliamento e sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, scavi e rinterri, muri di sostegno, piscine, opere di consolidamento e sostegno terreni, etc.], con le semplificazioni

	previste per interventi di "modesto rilievo", e la possibilità di utilizzare la documentazione relativa a precedenti indagini.
2.19. Relazione sul rispetto dei requisiti cogenti	Qualora i requisiti cogenti, di cui alla DGR 268/2000 e 21/2002, siano stati recepiti dal Comune.
2.20. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)	Per gli interventi di nuova costruzione e di "ristrutturazione totale" (circolare del Ministero dell'Ambiente 9/3/1999).
2.21. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).
2.22. Progetto e relazione sul rispetto dei requisiti di risparmio energetico (DLgs 192/2005 - DLgs 311/2006 - DCR 156/2008 - DM 22/11/2008 n. 37)	Per gli interventi che contemplino nuovi impianti in edifici esistenti, o ristrutturazione di edifici ed impianti (con le modalità previste all'art. 3, commi 2 e 3, DLgs 192/2005), e per gli interventi indicati nell'art. 3 della direttiva approvata con DCR 156/2008.
2.23. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006).
2.24. Relazione asseverata terre e rocce da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, DLgs 152/2006).
2.25. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).
2.26. Documentazione previsionale del clima acustico	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001

	- DGR 673/2004).
2.27. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).
Richieste di autorizzazioni da allegare alla richiesta di permesso di costruire *Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nulla-osta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere sempre presentate tramite lo sportello unico per l'edilizia (SUE), contestualmente alla richiesta di permesso di costruire. In tutti i casi è possibile presentare l'eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione. Per ogni atto si specifica se esso costituisce condizione per il rilascio del permesso di costruire, oppure condizione per l'inizio dei lavori.*	
(*atti di competenza del Comune*)	
2.28. Richiesta di autorizzazione paesaggistica ***o*** richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004)	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1 lett. d, e art. 157). L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell'autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di permesso in sanatoria. Il rilascio dell'autorizzazione (o il positivo accertamento di compatibilità) è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire
2.29. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza comunale	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
2.30. Richiesta di valutazione d'incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di pre-valutazione d'incidenza di interventi) (competenza Comune o Ente Parco)	Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" (esclusi gli interventi definiti "non rilevanti" dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007). L'esito favorevole della valutazione d'incidenza è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire (art. 5, comma 7, DPR 357/1997).
2.31. Richiesta di autorizzazione relativa al	Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell'elenco 1 di cui al punto

vincolo idrogeologico (competenza Comune o Comunità montana) (RD 3267 /1923 – Artt. 148-149-150, LR 3/1999)	2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
2.32. Richiesta di autorizzazione sismica	L'autorizzazione occorre: - (in tutti i Comuni) per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, LR 19/2008 (art. 5, comma 1, LR 23/2009); - (solo per i Comuni classificati a media o alta sismicità), dal 01.06.2010, per tutti i lavori di cui all'art. 9, comma 1, LR 19/2008 (art. 11, comma 1, LR 19/2008; art. 5, comma 1, LR 23/2009). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
(*atti di competenza di altre Amministrazioni*)	
2.33. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
2.34. Richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza comando provinciale vigili del fuoco) ***o*** dichiarazione di intervento non soggetto (DM 16/2/1982 e DPR 37/1998)	- Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato A del DM 16/2/1982. - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi. Il rilascio del parere di conformità è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
2.35. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 del DLgs 42/2004. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
2.36. Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (LR 9/1999)	Per gli interventi previsti dall'articolo 4 della LR 9/1999 (qualora il Comune non abbia previsto che l'esito favorevole della VIA abbia anche valore di titolo abilitativo).

	L'esito favorevole della VIA è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
2.37. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)	Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007. Il rilascio del parere favorevole è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
2.38. Richiesta di nulla-osta dell'Ente Parco	- Per parchi regionali o interregionali: interventi, impianti, opere che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Resta escluda la zona "D" del parco (art. 40, LR 6/2005); - Per parchi nazionali: L 394/1991 e decreto ministero dell'ambiente 14/12/1990. Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
2.39. Richiesta di autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
2.40. Richiesta di nulla-osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari. Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini dell'inizio lavori.
2.41. Richiesta di autorizzazione dell'autorità marittima o portuale	Per gli interventi da eseguirsi entro 30 m dal confine del demanio marittimo (codice della navigazione). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.

Sezione 3. Definizione dei contenuti di alcuni elaborati		
numeraz. elaborati	*Elaborato*	*Contenuti*
1.1. 2.1.	**Titolo ad intervenire**	Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in: - copia dell'atto di proprietà oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile; - copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).
1.2. 2.2.	**Documentazione catastale**	Estratto di mappa e certificato catastale validati dal tecnico progettista (la planimetria catastale, se esistente, verrà presentata qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive del manufatto).
1.7. 2.4.	**Elenco precedenti edilizi**	Elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune, riferiti all'immobile oggetto di intervento. In assenza di tali atti potrà essere presentata documentazione catastale di impianto (1939) o altri documenti probatori. E' necessario elencare anche eventuali valutazioni preventive già rilasciate, piani attuativi connessi con l'intervento, titolo abilitativo per opere di urbanizzazioni connesse con l'intervento o precedenti progetti presentati sullo stesso lotto e non realizzati.
1.8.	**Calcolo del contributo di**	Escludendo i casi di esonero di cui all'art. 30, LR 31/2002, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e

2.5.	**costruzione**	secondaria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione (Allegati B, C, D, alla DCR 1108/1999). Eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal RUE (art. A-26, commi 7 e 10, LR 20/2000).
1.11. 2.8.	**Documentazione fotografica dello stato di fatto**	Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.
1.12. 2.9.	**Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)**	***Per interventi di nuova costruzione*** : planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti la toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze dai confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativamente all'area di intervento) e di ogni elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali). ***Per interventi su edifici esistenti*** : planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illumino-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.

1.13. 2.10.	**Relazione tecnico descrittiva**	Deve contenere le seguenti informazioni: - tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.); - tipologia del manufatto; - ubicazione dell'intervento; - classificazione urbanistica; - vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico); - (*nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio)* verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici permeabili; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei reflui; - descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto). La relazione può inoltre contenere (qualora non siano distinti in altri elaborati): - asseverazione di conformità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, LR 31/2002 (vedi punto successivo); - dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.;
1.14. 2.11.	**Asseverazione di conformità**	Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita (articolo 13, comma 2, LR 31/2002). Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un **accertamento di conformità**, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (anche nel caso dei cd. "titoli misti", di "parziale sanatoria" e di autorizzazione di nuovi interventi), i contenuti dell'asseverazione relativi alla

		normativa tecnica per l'edilizia (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attestano la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse; In particolare, per la **normativa sulla sicurezza sismica**, l'asseverazione contiene, ai sensi della LR 19/2008: • o la dichiarazione che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse, • o che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, • o che sono stati realizzati ulteriori lavori (per i quali sarà presentata istanza di autorizzazione o depositato il progetto ai sensi della LR 19/2008) per adeguare l'opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria.
1.15. 2.12.	**Elaborati grafici dello stato legittimo**	Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA eseguibile). Per i fabbricati costruiti fuori dai centri abitati prima del 01.09.1967 in assenza di strumenti urbanistici (entrata in vigore della L. 765/1967), tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.
1.16. 2.13.	**Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo**	Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.
1.17.	**Elaborati grafici di progetto**	Gli elaborati devono ricomprendere: - ***Planimetria generale di progetto***, di norma in scala 1/500 o

2.14.		1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenza arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza; - ***Planimetria*** in scala adeguata (di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle **reti tecnologiche** all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale; - ***Piante di progetto***, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aero-illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai; - ***Sezioni di progetto***, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due; - ***Prospetti di progetto***, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini; - Eventuali ***particolari architettonici*** in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell'opera progettata. Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.
1.18. 2.15.	**Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso)**	Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati;

		devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.